

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1999

Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale
internazionale-Sezione italiana, con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. - Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro - italiani, stranieri e apolidi - che presentino problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale coordinato in più Paesi. Esso interviene anche per tutti i problemi che sorgono dalla mobilità della popolazione e pertanto svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati. Ha inoltre finalità statutarie di carattere generale relative allo studio di problemi socio-legali a carattere internazionale.

A livello internazionale tale organismo è costituito da quattordici sezioni nazionali autonome, ma con scopi e tecniche di intervento comuni, e da numerose delegazioni in oltre centodiciassette Paesi. La sua sede centrale è a Ginevra ed ha il compito di coordinare l'attività dell'Ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altri organismi internazionali. L'Ente opera con personale specializzato in varie discipline: assistenti sociali, giuristi, psicologi, e collaboratori amministrativi.

L'attività dell'Ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati. L'Ente ha lo *status* consultivo presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); il Comitato internazionale delle Croci Rosse, *Amnesty International*, la Comunità economica europea e la Conferenza di diritto internazionale dell'Aja.

La Sezione italiana, sorta nel 1932 come ufficio distaccato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361; attualmente è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio e un rapporto sull'attività svolta.

I programmi dell'Ente sono realizzati in armonia e nel rispetto dei programmi e delle competenze delle amministrazioni centrali e degli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri istituti pubblici e privati. L'organizzazione garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi resi.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato, con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Si aggiunge altresì che costituisce un punto di riferimento dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per l'esecuzione di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Il problema degli stranieri in Italia negli ultimi tempi ha assunto dimensioni tali da esigere interventi diversificati e quindi un notevole sviluppo delle attività del Servizio sociale internazionale, in quanto tale ente ha una collaudata esperienza in merito ed opera attraverso la struttura internazionale nei Paesi di origine degli immigrati.

Il Servizio sociale internazionale, in virtù dell'esperienza acquisita nei molti anni di politica assistenziale internazionale, è stato costantemente chiamato dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e da or-

ganismi internazionali a collaborare nella realizzazione di programmi di formazione di operatori e nelle iniziative più complesse della sfera sociale.

Risulta opportuno che un organismo di tale rilevanza, in un momento così delicato del nostro Paese, per le scelte sociali che dovrà compiere, abbia il sostegno necessario per svolgere l'attività istituzionale nel modo più proficuo per la comunità.

Fino ad oggi la pluralità dei servizi è stata supportata economicamente da convenzioni e finanziamenti su programmi particolari da parte dei Ministeri degli affari esteri,

dell'interno, di grazia e giustizia o degli enti locali. I costi di gestione dell'organizzazione sono stati, invece, fronteggiati con apposito stanziamento annuale iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri. Per evitare la chiusura di un organismo quale il Servizio sociale internazionale, che per lo Stato è di supporto essenziale per l'attuazione dei propri programmi sociali all'interno e nella collaborazione con i Paesi terzi, si è predisposto il presente disegno di legge per un finanziamento di lire 2 miliardi annui.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge prevede la concessione di un contributo dell'Italia al Servizio sociale internazionale, quantificato in lire 4.000 milioni per l'anno 1999, essendo inclusa, in detto ammontare, la quota di lire 2.000 milioni quale apporto del nostro Paese al finanziamento delle attività dell'Ente per l'esercizio 1998, nonché un importo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Tali oneri consentono di partecipare, unitamente agli apporti degli altri Paesi, al sostegno delle molteplici attività dell'Istituto che finanzia le spese amministrative e di funzionamento della sede, ove presta servizio personale altamente qualificato e, soprattutto, ai programmi connessi alle adozioni internazionali e agli interventi realizzati in cooperazione con gli Organismi internazionali delle Nazioni Unite, quali la Croce rossa internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che operano in favore degli emigrati, immigrati e rifugiati.

L'Ente si occupa, altresì dello studio dei problemi socio-legali a carattere internazionale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale invia, annualmente, copia del bilancio ed una relazione sulle attività svolte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

